

Società Italiana di Medicina Psicosociale

STATUTO

ART. 1) Costituzione e denominazione

E' costituita la Società scientifico-culturale denominata "Società Italiana di Medicina Psicosociale" libera Società senza fini di lucro tra ricercatori, medici, psicologi ed esperti nelle scienze sociali e del comportamento applicate allo studio e/o all'intervento nella salute e nella malattia.

Con il termine Medicina Psicosociale si intende il campo interdisciplinare rivolto all'integrazione delle scienze biomediche con le scienze psicosociali e comportamentali rilevanti per lo studio dei processi di salute e malattia, nonché per la promozione ed il recupero della salute.

ART. 2) Sede

La Società avrà sede nella città di residenza del Presidente, e potrà costituire sedi secondarie amministrative ed operative ovunque lo riterrà necessario, sia nel territorio nazionale che all'estero.

ART. 3) Oggetto sociale: finalità

La Società non ha alcun scopo di lucro ed ha carattere essenzialmente apolitico. Le finalità essenziali e generali della Società sono le seguenti:

1) Promuovere l'interesse scientifico in campo biomedico per i fattori specificamente umani di salute e malattia e contribuire a sviluppare una politica culturale e della ricerca in Medicina Psicosociale atta ad incrementare le conoscenze ed elevare gli standard della ricerca e della formazione in questo campo, anche attraverso l'analisi critica dei modelli culturali correnti.

2) Stimolare le attività di ricerca, cliniche, preventive in questo campo attraverso iniziative formali, imprese collaborative, premi e borse di studio.

3) Incoraggiare, attivare e coordinare un dialogo intenso a livello scientifico tra ricercatori e professionisti del campo biomedico e di quello psicosociale.

4) Coordinare gli sforzi per la costituzione e la diffusione di linee-guida in Medicina Psicosociale e per la costruzione del consenso su argomenti controversi, sia a livello scientifico che preventivo o formativo.

ART. 4) Oggetto sociale: attività

Nello spirito delle finalità di cui sopra la Società intende promuovere, condurre e partecipare ad attività o iniziative volte a:

1) Proporre, favorire o avviare ricerche teoriche, cliniche e/o sperimentali - o parteciparvi - su procedimenti e interventi comportamentali e psicosociali di rilevanza per la promozione o il recupero della salute e la prevenzione e la gestione della malattia, nonché sui processi soggettivi ed intersoggettivi (cognitivi, comportamentali e psicoemotivi) di rilevanza nella genesi delle malattie e della salute.

2) Favorire il trasferimento delle conoscenze in ambito bio-psicosociale dal livello teorico a quello applicativo (preventivo, terapeutico, riabilitativo) tramite adeguate attività formative, di addestramento ed aggiornamento.

4) Diffondere le acquisizioni derivanti dalla ricerca in ambito bio-psicosociale e comportamentale sia attraverso la promozione o l'organizzazione di incontri, eventi, simposi, seminari, conferenze, convegni, anche a carattere internazionale, sia attraverso pubblicazioni cartacee ed elettroniche con i diversi media, come opere, rassegne, riviste periodiche, bollettini o liste di discussione.

A tali fini la Società :

- Stabilisce contatti e collaborazioni a livello nazionale ed internazionale.
- Aderisce ad organismi scientifici internazionali con scopi affini.
- Partecipa alle iniziative ritenute utili al conseguimento delle finalità statutarie.

È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione eventualmente provenienti da qualsivoglia attività della Società.

ART. 5) Associati

Fanno parte della Società di medicina Psicosociale le seguenti categorie di soci:

1. ***Soci Fondatori.***
2. ***Soci Ordinari.***
3. ***Soci Sostenitori.***
4. ***Soci Istituzionali.***
5. ***Soci Onorari.***

Sono ***Soci Fondatori*** coloro che sono intervenuti alla firma dell'atto costitutivo della Società; sono elettori ed eleggibili per le cariche sociali.

Sono ***Soci Ordinari*** tutti coloro che condividono le finalità perseguite dalla Società stessa ed operano fattivamente a livello professionale e di ricerca nell'ambito delle discipline della salute con un qualificato e documentato riferimento al modello bio-psicosociale. Ammessi nella Società come da Regolamento, essi godono di elettorato attivo e passivo ed insieme ai Soci Fondatori compongono l'Assemblea.

Sono ***Soci Sostenitori*** studiosi e professionisti che, nell'ambito delle loro specifiche conoscenze e competenze, o con il loro aiuto finanziario, possono e intendono dare utili contributi al perseguimento degli scopi sociali. Ammessi

nella Società come da Regolamento, partecipano alla vita della stessa, pur non godendo di elettorato attivo e passivo.

Sono **Soci Istituzionali**: quelle persone giuridiche che si impegnano a promuovere o contribuire alla realizzazione dei fini della Società. Ammessi nella Società come da Regolamento, partecipano alla vita della stessa, pur non godendo di elettorato attivo e passivo.

Sono **Soci Onorari**: scienziati o studiosi nel campo della salute che si sono particolarmente distinti nell'ambito della Medicina Psicosociale. Ammessi nella Società come da Regolamento, partecipano alla vita della stessa, pur non godendo di elettorato attivo e passivo.

ART. 6) Adesioni temporanee o per oggetto determinato - Volontari

Coloro che intendono prestare la loro attività, come volontari, contribuendo alla realizzazione dei fini della Società, pur senza dividerne necessariamente tutte le finalità, per periodi di tempo, progetti od iniziative determinate, non sono tenuti a far domanda di adesione alla Società.

I rapporti con tali "volontari" saranno di volta in volta regolati a norma delle leggi vigenti.

ART. 7) Cessazione dalla qualità di Socio.

Il Socio perde tale qualità per dimissioni volontarie, decadenza per morosità, incompatibilità del suo operato con gli scopi della Società, o esclusione per gravi scorrettezze deontologiche o nei confronti della Società.

Sulla decadenza e sulla esclusione delibera, con giudizio insindacabile, il Consiglio Direttivo.

ART. 8) Organi della Società

Organi della Società sono:

- Il Presidente.
- Il Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea Generale dei Soci.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9) Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. Esso rappresenta la Società, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sovrintende l'esecuzione delle delibere e le attività sociali. Il Presidente può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio in nome e per conto della Società. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Segretario Generale.

ART. 10) Consiglio Direttivo

La Società è retta da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti tutti dall'Assemblea dei Soci a

scrutinio segreto. I membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica tre anni, nominano tra loro un Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere, un Coordinatore Scientifico-Didattico, ed uno o più Consiglieri.

Ogni membro del Consiglio potrà essere eletto non più di tre volte consecutive (tre mandati), ad eccezione dei Soci Fondatori. Le cariche non sono retribuite e, tranne quella di Presidente, sono cumulabili. In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio sceglie il sostituto a maggioranza semplice per cooptazione tra i Soci Ordinari o Fondatori.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ed è validamente riunito con la presenza - anche in teleconferenza - di più della metà dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il parere del Presidente.

Il Consiglio ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea, e di predisporre un rendiconto consuntivo e bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea. Al Consiglio sono delegati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per promuovere le attività della Società ed attuare le iniziative utili al conseguimento delle sue finalità. Provvede all'ammissione dei nuovi Soci ed alla decadenza di chi non ottempera alle norme statutarie, secondo il Regolamento.

E' compito del Consiglio assicurare che in ogni categoria di Soci siano rappresentati in misura equilibrata sia il campo bio-medico che quello psicosociale e comportamentale.

Il Consiglio è tenuto a riunirsi con cadenza almeno semestrale o quando lo richieda il Presidente o almeno la metà dei suoi membri.

ART. 11) Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci. È presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Segretario Generale. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle sulle modifiche statutarie o sullo scioglimento della Società, per le quali è necessaria la maggioranza di 2/3 dei Soci con diritto di voto, in regola con le quote sociali.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del rendiconto e del programma di massima delle attività della Società. Può essere convocata un'Assemblea in via straordinaria su richiesta del Presidente, della maggioranza del Consiglio Direttivo, o di 1/4 dei Soci.

Ogni Assemblea viene convocata con lettera raccomandata contenente indirizzo, giorno, ora della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti dell'ordine del giorno, inviata ai Soci non meno di quattordici giorni prima della data fissata, o con posta elettronica almeno dieci giorni prima.

L'Assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi e le direttive dell'azione da svolgere;

elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;

fissa l'ammontare delle quote sociali;

nomina i nuovi Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;

approva il Regolamento, su proposta del Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee, tutti i Soci (persone fisiche e giuridiche) in regola con le quote sociali hanno diritto ad un solo voto. È ammessa la rappresentanza per delega; ogni Socio non potrà portare più di due deleghe. I Soci Sostenitori, Istituzionali e Onorari non possono votare per la cariche sociali, le modifiche dello Statuto o del Regolamento, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società.

Ogni Assemblea è costituita regolarmente in prima convocazione con il "quorum" di almeno il 50% più uno degli associati effettivi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 12) Segretario Generale

Il Segretario Generale viene eletto dai membri del Direttivo e dura in carica 3 anni ed ha il compito di assicurare la continuità operativa dell'Associazione, stilare i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13) Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dai membri del Direttivo, dura in carica 3 anni, cura gli aspetti finanziari della Società e redige i rendiconti.

Art. 14) Collegio dei Revisori dei Conti

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei rendiconti e l'esame dei documenti contabili della Società sono affidati ad un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, proposti dal Direttivo ed eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica 3 anni ed elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 15) Fondi e patrimonio

Il fondo comune è costituito:

a) dai contributi degli associati, comprendenti le quote sociali ed oblazioni volontarie dei soci;

b) da elargizioni, donazioni, eredità, legati che a qualsiasi titolo potranno pervenire da enti o privati;

c) dai proventi di iniziative sociali e dai beni acquistati con tali entrate.

Eventuali utili di bilancio non potranno essere distribuiti agli associati, ma reinvestiti nelle attività della Società o destinati a incrementarne il patrimonio.

Art. 16) Modificazioni dello Statuto.

Possono essere deliberate modificazioni del presente Statuto e del Regolamento dall'Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto, dopo che il Presidente ha fatto conoscere ai Soci i cambiamenti proposti per iscritto o a mezzo raccomandata almeno quattro settimane prima dell'Assemblea.

Art. 17) Scioglimento della Società

Lo scioglimento e messa in liquidazione della Società possono essere deliberate dall'Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto. In questo caso il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Società od Ente che abbia analoghe finalità.

Art. 18) Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le vigenti leggi.